

ALLEGATO 1. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(art. 10 del D. Lgs. 297/1994)

TITOLO I - RIFERIMENTI NORMATIVI E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il Consiglio di Istituto è il più importante fra gli Organi collegiali istituiti dal DPR 416/74 al fine di realizzare la partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
2. I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti:
 - dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 (T.U. nel quale il DPR 416/74 è confluito);
 - dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01;
 - dal D. Lgs. 165/2001;
 - dal D.I.44/2001;
 - dal D.P.R. n. 235/2007;
 - dal CCNL del Comparto Scuola vigente;
 - dalla Legge 107/2015.

Art. 2 - Composizione

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 297/1994, il Consiglio di Istituto del Liceo di Lugo è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti degli studenti e 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, e dal Dirigente Scolastico.
2. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie relative al programma annuale, al conto consuntivo e all'impiego dei mezzi finanziari.
3. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto.
4. Il Consiglio di Istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
5. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

TITOLO II - PRIMA CONVOCAZIONE

Art. 3 - La prima convocazione

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina da parte del Provveditore agli Studi dei membri regolarmente eletti, è disposta dal Preside e dal medesimo presieduta fino alla elezione del Presidente.

Art. 4 - Elezione del presidente, del vice presidente e nomina del segretario

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
2. È considerato eletto il genitore che nella prima votazione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; dalla successiva votazione si procede a maggioranza relativa dei votanti, finché non si raggiunga la suddetta condizione di eleggibilità e purché siano presenti alla riunione almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con modalità da stabilirsi all'interno del Consiglio tenuto conto delle proposte del Presidente e della componente genitori.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio deve essere presieduto da un rappresentante dei genitori, vale a dire il presidente quando sia presente o in sua assenza il vice presidente o, in loro assenza, il più anziano di età fra gli altri rappresentanti della stessa componente. Nell'eventualità che nessuno della componente genitori sia presente alla riunione, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano.

Art. 5 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di un genitore, di uno studente, di un docente, di un non docente, del capo dei Servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario verbalizzatore, e, di diritto, del Preside che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto.

2. Le modalità per l'elezione dei membri della giunta sono deliberate dal Consiglio medesimo.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 6 - Convocazione delle riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, in seduta ordinaria, durante l'anno scolastico, escluse le vacanze estive, almeno una volta ogni due mesi.
2. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato quando sia stato stabilito dal Consiglio stesso e ogni volta ne venga fatta richiesta dalla Giunta esecutiva, dal Preside o da un terzo dei membri componenti il Consiglio.
3. Il Consiglio può essere inoltre convocato su motivata richiesta presentata dal collegio dei docenti, da una assemblea o Consiglio di classe, dal comitato dei genitori, dal comitato degli studenti e dall'assemblea del personale non docente.
4. Il Consiglio, infine, è convocato quando ne venga fatta richiesta dal Provveditore ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 416.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, da tenersi in orario pomeridiano scelto secondo la migliore compatibilità con gli impegni di lavoro dei suoi componenti, deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni - ed effettuata con lettera diretta ai singoli membri indicante la data, l'ora e l'ordine del giorno e contenente gli eventuali allegati di documentazione: solo in via eccezionale e dopo motivata dichiarazione di urgenza il presidente, in sede di riunione, può proporre di trattare argomenti non previsti dall'ordine del giorno, richiesti all'ultimo momento o comunque emersi dopo la data della convocazione.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide quando, esistendo la regolare convocazione di tutti i membri, sia presente almeno la metà più uno degli stessi; in mancanza di tale quorum strutturale la riunione viene regolarmente aperta e subito rinviata ad altra data.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Art. 8 - Decadenza dei componenti per assenze

1. Di norma un componente del Consiglio viene dichiarato decaduto dopo che è risultato assente per tre sedute consecutive. Il componente decaduto viene surrogato dal primo dei non eletti della rispettiva lista.
2. Il componente che si trovi in aspettativa o congedo ha egualmente titolo a partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto.

Art. 9 - Inviti di partecipazione alle riunioni

1. Il Consiglio di Istituto può deliberare di rivolgere invito a partecipare alle proprie riunioni a rappresentanti delle organizzazioni scolastiche o sociali del territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento dell'Istituto o per ricevere contributi di chiarificazione o di documentazioni circa norme, fatti o comportamenti interessanti la comunità scolastica.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso (art. 2, L. 11 ottobre 1977, n. 748).
2. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
3. Gli aventi diritto a presenziare alle sedute si ritengono informati mediante l'affissione all'albo della scuola della convocazione della riunione con relativo ordine del giorno.

TITOLO V - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 11 - Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione del testo delle deliberazioni adottate all'albo on line della scuola.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide, e assunte come atti definitivi e impugnabili solo per vizi di legittimità con ricorso giurisdizionale al T.A.R., quando, in presenza della regolare convocazione, del quorum strutturale e della relativa necessaria proposta della giunta circa le relative deliberazioni da prendere, si raggiunga il quorum funzionale della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, esclusi cioè i voti nulli o quelli dei membri astenuti.